

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PER LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI PERITI AGRARI

Istituita ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103

CAPO PRIMO DEI SOGGETTI

Art. 1 Iscritti alla Gestione

1. Gli iscritti all'Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs 103/96 alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – nel seguito denominato Fondazione.
2. I Periti Agrari che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono parimenti obbligati all'iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e sia versato il contributo soggettivo ed integrativo minimo alla Gestione.

Art. 2 Modalità di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare in carta libera apposita domanda corredata della seguente documentazione:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato di residenza;
 - c) stato di famiglia;
 - d) codice fiscale;
 - e) certificato di iscrizione all'Albo.In luogo dei documenti di cui ai punti a), b), c), d) potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della legislazione vigente.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'esercizio della attività professionale.

CAPO SECONDO DEI CONTRIBUTI

Art. 3 Contributo soggettivo obbligatorio

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla gestione separata è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'IRPEF secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.
3. Il reddito di cui al comma 1) sottoposto a contributo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, co. 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni ed è annualmente ed automaticamente rivalutato, in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
4. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. A coloro che si iscrivono per la prima volta alla Gestione prima di aver compiuto i 35 anni di età è riconosciuta, per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi, la facoltà di versare un contributo minimo, pari al 50% del minimale di cui innanzi.

Art. 4 Contributo integrativo

1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione percentuale di cui

all'art. 8, comma 3, del D.Lgs 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione e devono versare alla Gestione il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

3. Gli iscritti alla Gestione, non tenuti alla maggiorazione di cui al comma 1, devono comunque versare un contributo aggiuntivo non quiescibile pari ad un minimo di L. 120.000 su base annua, salva la facoltà della riduzione del 50% di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 5 Frazionabilità dei contributi

Per ogni anno solare, in cui l'iscrizione alla Gestione risulti di durata inferiore all'anno stesso, il contributo annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione stessa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiore a quindici giorni, fermo restando l'obbligo di versare i contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito.

Art. 6 Variabilità dei contributi

Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, il contributo minimo soggettivo di cui all'art. 3, comma 4, il contributo aggiuntivo non quiescibile di cui all'art. 4, comma 3, possono essere variati con delibera del Comitato Amministratore, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Fondazione.

Art. 7 Versamento dei contributi

1. Il contributo di cui all'art. 3 deve essere versato alle seguenti scadenze:

a) entro il 31 maggio, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e nella misura corrispondente al 100% per i redditi definitivamente accertati per gli anni precedenti;

b) entro il 30 novembre nella misura corrispondente al 40% dell'importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

c) il saldo relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre deve essere versato, unitamente all'acconto di cui al punto a) entro il 31 maggio dell'anno successivo.

d) il contributo di maternità deve essere versato entro il 31 maggio dell'anno successivo nella misura di cui all'art. 21.

2. Qualora, all'atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme superiori al contributo dovuto, è data facoltà all'iscritto di versare a saldo un importo contributivo rapportato non al reddito prodotto nell'anno di riferimento bensì al maggior reddito dell'anno precedente.

Qualora il soggetto interessato non intenda esercitare la facoltà di versare la contribuzione rapportata al maggior reddito dell'anno precedente, è tenuto a chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell'eccedenza stessa.

L'eccedenza è restituita con la maggiorazione dell'interesse pari al tasso legale.

In caso di mancata richiesta entro il termine predetto, l'eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale.

3. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data di approvazione di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995. Ai fini della determinazione del contributo dovuto a saldo per il 1996 non si tiene conto dei compensi relativi alle prestazioni effettuate nel 1995.

4. Il contributo integrativo di cui all'art. 4 è versato dall'iscritto alle scadenze di cui al comma 1, lettere a) e b) per gli importi evidenziati sulle fatture emesse a tali date ed alla scadenza di cui al comma 1, lett. c), per gli importi evidenziati sulle fatture emesse dal 1° al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero per il saldo del contributo integrativo minimo quando dovuto.

Art. 8 Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la

prescrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui al successivo art. 11.

Art. 9 Restituzione dei contributi

1. Coloro che, al compimento dell'età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

2. Le somme rimborsabili sono pari all'ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito all'art. 1, comma 9, della legge 335 del 1995, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14 comma 2.

3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data del compimento dell'età pensionabile.

4. In caso di annullamento dell'iscrizione alla Gestione per mancanza dei requisiti prescritti, si procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna.

CAPO TERZO

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 10 Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi

1. In caso di ritardo di versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al tasso legale, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso.

2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l'interesse di mora di cui al comma precedente viene elevato al 30% su base annua per l'intero periodo di ritardo.

Art. 11 Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l'ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento. La comunicazione deve essere effettuata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative .

2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell'IVA.

3. Gli adempimenti di cui al comma 2, in caso di decesso dell'iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto. nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.

8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del caso al competente Consiglio provinciale del Collegio.

9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dalla Gestione .

10. Il Collegio dell'Ordine deve comunicare alla Gestione, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni all'Albo professionale.

11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli eredi la documentazione atta a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai fini IVA.

TITOLO 2 DELLE PRESTAZIONI

CAPO PRIMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 12 Prestazioni previdenziali

1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all'art. 1 le seguenti prestazioni:
 - a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di invalidità;
 - c) pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità.
 - d) indennità di maternità.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate con cadenza bimestrale.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì attuare altre forme di assistenza, anche sanitaria ed altre forme di prestazione a favore degli iscritti idoneamente finanziate, tramite l'adozione di specifici atti deliberativi da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell'art. 3, D. Lgs. 509/94, anche con riferimento all'art. 2 dello Statuto della Fondazione .
4. Il Comitato Amministratore della Gestione può, inoltre, concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D.Lgs. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni.

CAPO SECONDO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Art.13 Pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento del 57° anno in presenza di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni.

Art. 14 Determinazione della pensione annua di vecchiaia

1. L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione dell'allegata tabella A.
2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente rivalutato secondo il criterio fissato dall'art. 1, comma 9, della legge 335/95, ferma restando la possibilità di modificare tale criterio in ragione degli effettivi risultati della gestione, con delibera del Comitato Amministratore, nel rispetto delle procedure indicate dal D. Lgs. 509/94.
3. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell'anno di competenza, è effettuata in sede di bilancio consuntivo.
4. L'aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del contributo soggettivo.

Art. 15 Decorrenza della pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi soggiacciono alla prescrizione quinquennale.

Art.16 Invio estratto conto annuale

A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad ogni iscritto è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate ed il montante contributivo.

CAPO TERZO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ

Art. 17 Pensione di invalidità

1. L'iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:
 - a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale;
 - b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

- c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale.
2. La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dalla Gestione allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico della Gestione.

Art. 18 Calcolo della pensione di invalidità

L'importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema di cui all'art. 14. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all'età posseduta dall'assicurato al momento del pensionamento, secondo l'allegata tabella A.

In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno.

CAPO QUARTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Art. 19 Pensione di reversibilità od indiretta

Le pensioni di cui agli art. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni di cui alle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria INPS.

Art. 20 Restituzione dei contributi in favore dei superstiti

Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.

CAPO QUINTO DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Art. 21. Indennità di maternità

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo di lire 10.000 a carico di ogni iscritto alla gestione da versare secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 7.
3. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379 del 1990.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 Supplemento di pensione

I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

Art. 23 Adeguamento annuale

Per l'adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Art. 24 Contribuzione volontaria

1. L'iscritto da almeno cinque anni alla Gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi.
2. A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando irrevocabilmente per uno dei seguenti scaglioni contributivi:
 - a) contributo versato nell'ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
 - b) contributo medio versato nell'ultimo triennio di iscrizione obbligatoria;

c) contributo di cui all'art. 3 ultimo comma.

Art. 25 Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo

La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o dipendente nei limiti delle disposizioni vigenti in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS.

Art. 26 Riscatto del periodo di attività professionale precedente all'entrata in vigore della presente legge

1. L'iscritto che matura cinque anni di iscrizione alla Gestione e che negli anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui all'art. 1 del D.Lgs 103/96, ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore in esito alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
2. L'iscritto può integrare con versamento volontario entrambe le contribuzioni ridotte, di cui agli articoli 3 e 4, all'importo dei minimi pro-tempore vigenti.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi, ad esclusione di quello relativo alla contribuzione integrativa, sono accreditati al conto individuale dell'iscritto con riferimento ai periodi in cui i relativi pagamenti sono effettuati.

Art. 27 Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento, gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comitato Amministratore medesimo.

Art. 28 Norma transitoria

1. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi ai redditi professionali percepiti nell'anno 1996 e 1997 devono essere seguiti secondo le modalità definite dal Comitato amministratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la documentazione per la prima iscrizione alla Gestione deve essere presentata entro il termine indicato dal Comitato Amministratore, tenuto conto della data di effettivo avvio della gestione stessa.
3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11, per il primo anno di avvio della gestione, il Comitato Amministratore ha la facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per i versamenti o le comunicazioni tardive od omesse.
4. Le eventuali eccedenze risultanti dall'applicazione del criterio di rivalutazione dei conti individuali di cui al precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi risultante dall'effettivo andamento finanziario della gestione, confluiscono in un apposito fondo di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore.